

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione Dirigenziale n. 389-25408 del 7.7.2011 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Malone in Comune di San Benigno C.se uso agricolo assentita al Consorzio Irriguo Goriglietto Brassaglia.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 390-25407 del 7.7.2011

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Irriguo Goriglietto Brassaglia (omissis) con sede presso il sig. Franco Ferrero in Via del Molino 5 - 10088 Volpiano (To) la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal T. Malone in Comune di San Benigno in misura di l/sec massimi 190 e medi 135 ad uso agricolo per irrigare Ha 115.48 di terreni nei Comuni di San Benigno e Volpiano da aprile a ottobre senza restituzione delle colature;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1.2.1997, data di scadenza del precedente riconoscimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

di accordare la concessione subordinatamente alla possibilità per l'Amministrazione concedente di rivedere i relativi parametri in qualunque momento nel corso della durata del provvedimento medesimo al fine, ove si manifestino squilibri del bilancio idrico, di adeguare il prelievo in questione al fabbisogno idrico individuato nell'ambito della revisione a scala di bacino dei diritti di concessione esistenti, come previsto dall'art. 40 delle Norme di Piano del PTA;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione:

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 870 litri/sec.

(... omissis ...)"